



**COMUNE DI CURTAROLO (PD)**  
**PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**  
**Regolamento delle aree mercatali**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 30/11/2023**  
così come modificato dal Responsabile Area IV a seguito invio prescrizioni Azienda ULSS6 Euganea (ai sensi delle previsioni di cui alla D.C.C. 39 del 30/11/2023)

**Contesto normativo di riferimento**

1. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
2. Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
3. Delibera della Giunta Regionale 20 luglio 2001, n.1902
4. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
5. Delibera della Giunta Regionale 20 luglio 2001, n.1902
6. Ordinanza Ministero della Sanità 3 aprile 2002
7. Delibera della Giunta Regionale 14 marzo 2003, n.633
8. Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19
9. Delibera della Giunta Regionale 16 aprile 2004, n.1028
10. Delibera della Giunta Regionale 2 agosto 2005, n. 2113
11. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (Direttiva “servizi o Bolkestein”, 2006/123/CE)
12. Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (art. 16)
13. Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 3
14. Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
15. Delibera della Giunta Regionale 5 giugno 2012, n.1010
16. Atto di Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012
17. Legge Regionale 06 luglio 2012, n. 24
18. Direttiva MIBAC 10 ottobre 2012
19. Legge Regionale 14 maggio 2013, n. 8
20. Delibera della Giunta Regionale 18 giugno 2013, n. 986
21. Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 8
22. Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14 (art. 6)
23. Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2016, n. 1017
24. Delibera della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 1551
25. Delibera della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 1552
26. Delibera della Giunta Regionale 23 dicembre 2016, n. 2186
27. Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 24
28. Delibera della Giunta Regionale n. 1704 del 2020
29. Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - LE COMPETENZE DEI COMUNI</b> .....	4
Articolo 1 - I compiti dei Comuni.....	4
Articolo 2 - I provvedimenti comunali.....	4
Articolo 3 - Livelli di competenza dei provvedimenti comunali .....	4
Articolo 4 - Competenze degli organi comunali .....	4
<b>TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITI DI APPLICAZIONE</b> .....	5
Articolo 5 - Definizioni.....	5
Articolo 6 - Ambito di attività del commercio su aree pubbliche .....	8
<b>TITOLO III - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ</b> .....	9
Articolo 7 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni.....	9
Articolo 8 - Autorizzazione per il commercio su posteggio .....	10
Articolo 9 - Produttori agricoli <sup>0</sup> .....	10
Articolo 10 - Concessione del posteggio nei mercati / fiere, durata, rinnovo, rinuncia, diniego .....	10
Articolo 11 - Canone per l'occupazione del posteggio.....	11
Articolo 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione.....	11
Articolo 13 - Decadenza della concessione del posteggio.....	11
Articolo 14 - Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse <sup>0</sup> .....	12
Articolo 15 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento del canone patrimoniale <sup>0</sup> .....	13
<b>TITOLO IV - ALTRE NORME GENERALI</b> .....	14
Articolo 16 - Obblighi e divieti per gli operatori.....	14
Articolo 16 bis- Obbligo di regolarità contributiva .....	14
Articolo 17 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato / fiera.....	15
Articolo 18 - Indirizzi generali in materia di orari .....	16
Articolo 19 - Norme igienico-sanitarie.....	17
Articolo 19 bis - Norme ai fini della sicurezza antincendio.....	20
<b>TITOLO V - MERCATI / FIERE E POSTEGGI ISOLATI</b> .....	22
Articolo 20 - Piano dei mercati / fiere <sup>0</sup> .....	22
Articolo 21 - Funzionamento del mercato / fiera .....	23
Articolo 22 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati / fiere esistenti ....	23
Articolo 23 - Criteri di Assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati / fiere di nuova istituzione .....	24

Articolo 24 - <b>Trasferimento dei mercati / fiere – norma generale</b> .....	26
Articolo 25 - <b>Ampliamento dei posteggi</b> .....	27
Articolo 26 - <b>Posteggi liberi – Migliorie</b> .....	27
Articolo 27 - <b>Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari <sup>0</sup></b> .....	28
Articolo 28 - <b>Posteggi riservati ai produttori agricoli</b> .....	29
Articolo 29 - <b>Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli</b> .....	31
Articolo 30 - <b>Graduatorie di mercato / fiera e registro assenze</b> .....	31
Articolo 31 - <b>Regolazione della circolazione pedonale e veicolare</b> .....	32
Articolo 32 - <b> Mercati straordinari</b> .....	32
Articolo 33 - <b>Autorizzazioni temporanee <sup>0</sup></b> .....	33
<b>TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE</b> .....	<b>34</b>
Articolo 34 - <b>Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante</b> ..	<b>34</b>
Articolo 35 - <b>Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti</b> .....	<b>34</b>
Articolo 36 - <b>Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante</b> .....	<b>35</b>
<b>TITOLO VII - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO</b> .....	<b>36</b>
Articolo 37 – <b>Aree mercatali</b> .....	<b>36</b>
Articolo 38 – <b>Le aree mercatali</b> .....	<b>36</b>
<b>TITOLO VIII - ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE AREE MERCATO</b> .....	<b>40</b>
Articolo 39 - <b>Gestione delle aree mercato</b> .....	<b>40</b>
Articolo 40 - <b>Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita</b> .....	<b>40</b>
Articolo 41 - <b>Percorsi pedonali e veicolari</b> .....	<b>40</b>
<b>TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b> .....	<b>41</b>
Articolo 42 - <b>Disposizioni transitorie</b> .....	<b>41</b>
Articolo 43 - <b>Sanzioni amministrative e revoca</b> .....	<b>41</b>
Articolo 44 - <b>Pubblicità del regolamento di mercato</b> .....	<b>43</b>
Articolo 45 - <b>Usi e consuetudini</b> .....	<b>43</b>

## **TITOLO I - Le competenze dei Comuni**

### **Articolo 1 - I compiti dei Comuni**

I Comuni sono tenuti all'approvazione del Regolamento di mercato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

### **Articolo 2 - I provvedimenti comunali**

I provvedimenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche sono emanati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali ed in particolare del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 10/2001 e dei successivi criteri di applicazione.

### **Articolo 3 - Livelli di competenza dei provvedimenti comunali**

Ai Comuni spetta l'istituzione di nuovi mercati, nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti. Solo nei casi di nuova istituzione il relativo provvedimento deve poi ottenere il riconoscimento della Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 10/2001 e successive modifiche.

### **Articolo 4 - Competenze degli organi comunali**

L'istituzione di nuovi mercati, nonché relative modifiche o variazioni dei mercati/fiere esistenti, su aree pubbliche avviene tramite delibera del Consiglio comunale.

## TITOLO II - Definizioni ed ambiti di applicazione

### Articolo 5 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs. 114/98);
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs. 114/98);
- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs. 114/98);
- d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.R. 10/2001);
- e) per **mercati straordinari**: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. 10/2001);
- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. 10/2001);
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. 10/2001);
- i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (L.R. 10/2001). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio fino ad un massimo di 180 giorni;
- j) per **presenze effettive in una fiera** <sup>(1)</sup>: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs 114/98), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi in una fiera, a decorrere dal 4 aprile 2013, viene conteggiato come presente l'operatore che partecipa alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- k) per **presenze in un mercato** <sup>(2)</sup>: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è

---

<sup>1</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 6.- comma 6:

*"L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento".*

D.G.R. 986/2013 – Punto 6. "Spunta"- comma 7:

*"[...] si prende atto che l'Intesa [Unificata Stato-Regioni del 5/07/ 2012] stabilisce l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze effettuate nel medesimo mercato o nella medesima fiera, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Per le fiere [...] la disposizione ha carattere innovativo rispetto a quanto precedentemente previsto dalla normativa regionale e nazionale, secondo le quali dovevano considerarsi, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere, il numero di "presenze effettive", intendendo per tali "il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività" in una fiera (d.lgs. n. 114 del 1998, articolo 28, comma 1, lettera g). Il decreto legislativo non prevede alcuna forma di efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nell'Intesa".*

<sup>2</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 6.- comma 6:

presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (D.Lgs. 114/98), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs. 114/98);
- m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal primo Comune ove l'operatore intende esercitare l'attività per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (D.Lgs. 114/1998 – Circolare Minindustria n. 3506/2001);
- n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (L.R. 10/2001);
- o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs. 114/98), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio;
- p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (D.G.R. 2113/2005);
- q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (D.Lgs. 114/98);
- s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- t) per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della L.R. 10/2001;
- u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza emanata da detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

---

*"L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento".*

D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 6.- comma 7:

*"Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui".*

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002;
  - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
  - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
  - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
  - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
  - **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
  - **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
  - **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;<sup>(3)</sup>
  - **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
  - **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.
- y) per **raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi**: le “*Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi*” di cui alla nota del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Prot. N. 0003794 del 12/03/2014. Ai sensi e per gli effetti di dette raccomandazioni tecniche si intende per:
- **allestimenti temporanei**: strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
  - **veicolo (c.d. auto negozio) con impianto per la cottura degli alimenti**: automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
  - **banco con impianto per la cottura di alimenti**: struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
  - **piano di sicurezza antincendio**: il piano di sicurezza redatto in conformità alle “raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi” che assunto dal Comune e portato alla conoscenza degli operatori ed addetti del mercato, fissa gli obblighi, inoltre descrive i comportamenti da tenere in caso di emergenza, nonché le procedure operative a cui attenersi in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di primo soccorso.

---

<sup>3</sup> Va sottinteso che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, si configura esclusivamente in presenza di contestuale concessione di plateatico per la disposizione sul terreno di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione. Pertanto la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, direttamente dal banco mobile, non costituisce attività di somministrazione soggetta al possesso dei corrispondenti requisiti.

---

### **Articolo 6 - Ambito di attività del commercio su aree pubbliche**

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DLgs. 114/98, si considera Commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

## TITOLO III - Norme generali di esercizio dell'attività

### Articolo 7 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (S.a.s. – S.n.c.) o a società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti. <sup>(4)</sup>
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione <sup>(5)</sup> o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
  - **tipo "A"**: l'atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un Comune veneto esso abilita: <sup>(6)</sup>
    - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
    - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
    - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
  - **tipo "B"**: l'atto rilasciato dal Comune dove la Ditta intende iniziare l'esercizio dell'attività. Esso abilita:
    - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
    - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
    - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - **Autorizzazione a partecipare alle fiere**: l'atto rilasciato dal Comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. <sup>(7)</sup>
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti di legge previsti per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo "A") può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, punto 3, del D.Lgs. 114/98. <sup>(8)</sup>
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo "A" (L.R. 10/2001, articolo 7, comma 4).

---

<sup>4</sup> D.G.R. 1902/2001 – Parte II – articolo 1, comma 1:

<sup>5</sup> *L'Intesa [della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5/07/2012], stabilisce che la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche non può essere inferiore a nove anni né superiore a dodici anni e che la durata deve essere definita dai comuni in occasione dell'avvio della relativa procedura selettiva «di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati».*

<sup>6</sup> Il tipo "A" rilasciato da un Comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere

<sup>7</sup> D.G.R. 1902/2001 – Parte III – Punto 9, comma 5:

L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.

<sup>8</sup> D.Lgs. 114/98 – articolo 30, comma 3:

*«Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28».*

7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata al permesso del proprietario o del gestore o comunque della competente autorità, i quali stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo degli spazi concessi. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune, l'attività di tipo "A" è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale. <sup>(9)</sup>
8. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

### **Articolo 8 - Autorizzazione per il commercio su posteggio**

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente <sup>(10)</sup> al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate a seguito di concorso pubblico per assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati, secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.

### **Articolo 9 - Produttori agricoli <sup>(11)</sup>**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, successivamente all'inoltro telematico allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare, per anno solare, le somme fissate dalle specifiche normative di settore.

### **Articolo 10 - Concessione del posteggio nei mercati / fiere, durata, rinnovo, rinuncia, diniego**

1. Fatte salve ulteriori previsioni future, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche non può essere inferiore a nove anni, né superiore a dodici anni; la sua durata viene definita dal Comune in occasione dell'avvio della relativa procedura selettiva «di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati».
2. E' facoltà del titolare di concessione di comunicare telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la sua rinuncia al posteggio medesimo.

---

<sup>9</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 2, comma 21:

*“Nelle aree demaniali non comunali di cui il Comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione”.*

<sup>10</sup> D.G.R. 2113/2005 – PARTE II – punto 2, comma 15:

*“Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali”.*

<sup>11</sup> L'articolato deriva direttamente da fonti normative

3. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
4. A seguito della comunicazione di rinuncia alla concessione, datata e sottoscritta dagli interessati, l'atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con suo ricevimento al SUAP e comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

### **Articolo 11 - Canone per l'occupazione del posteggio**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla Legge 160/2019, in ossequio alla vigente normativa in materia e a quanto disposto dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e relative tariffe.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

### **Articolo 12 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 10/2001 come modificato dal comma 1, art. 37, L.R. 15/2018
2. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente. <sup>(12)</sup>
3. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa comunicazione di subentro del proprietario.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica comunicazione. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. <sup>(13)</sup>
5. Rientra nei casi di affidamento in gestione dell'attività commerciale e, pertanto, è soggetto a comunicazione per subingresso ai sensi della L.R. 10/2001 anche il comodato di ramo d'azienda che svolge attività di commercio su aree pubbliche.

### **Articolo 13 - Decadenza della concessione del posteggio**

1. Salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro i trenta giorni successivi dal verificarsi dall'assenza stessa <sup>(14)</sup>, l'operatore decade dalla concessione di posteggio:
  - Nell'ambito di un mercato, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare.

---

<sup>12</sup> D.G.R. 2113/2005 – PARTE III – punto 6, comma 13

<sup>13</sup> D.G.R. 2113/2005 – PARTE II – punto 2, comma 15  
D.G.R. 2113/2005 – PARTE II – punto 9, comma 4

<sup>14</sup> L.R. 10 – Articolo 5, comma 1, lettera b)

Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.

- Nell'ambito di una fiera, in caso di assenza per due volte consecutive alla stessa fiera.
- 2. In caso di società le assenze per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. <sup>(15)</sup>
- 3. Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. <sup>(16)</sup>
- 4. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
- 5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'articolo 43 *"Sanzioni Amministrative – Revoca"*.

#### Articolo 14 - **Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse** <sup>(17)</sup>

1. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. In caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'articolo 24 *"Trasferimento dei mercati / fiere"*. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della L.R. 10/2001, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste all'art. 43-
3. La soppressione è sempre deliberata dal consiglio comunale quale modifica del Piano delle aree pubbliche.
4. In caso di concessione affidata in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda.
5. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato/fiera, non costituisce modifica del piano. ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal dirigente/responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

---

<sup>15</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 2, comma 20

<sup>16</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 5, comma 2

*"Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione"*.

<sup>17</sup> In materia di soppressione di mercati o posteggi vedere anche D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 2

**Articolo 15 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento del canone patrimoniale <sup>(18)</sup>**

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del relativo canone patrimoniale, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento del canone si applica quanto previsto dall'articolo 43 ai fini della revoca dell'autorizzazione. L'Amministrazione comunale procederà, inoltre, al recupero coattivo dell'intero credito e relativi accessori.

---

<sup>18</sup> È fatta salva la specifica disciplina prevista nel vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune

## TITOLO IV - Altre norme generali

### Articolo 16 - **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale e/o agricolo utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. Ogni operatore commerciale e/o agricolo, altresì, utilizza il posteggio medesimo nel rispetto del piano di sicurezza antincendio.
3. L'operatore ha l'obbligo di dimostrare, con idonee modalità, il possesso dell'autorizzazione su richiesta dei competenti organi di vigilanza. (19)
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee. (20)
5. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni corrispondenti almeno ad un foglio A4, gli indumenti usati posti in vendita. (21)
6. I prodotti di abbigliamento usato, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione; a richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

### Articolo 16 bis- **Obbligo di regolarità contributiva**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e di altri istituti previdenziali ai sensi della L.R. n. 8 del 14 maggio 2013 che ha modificato la L.R. n. 10/2001.
2. Le imprese richiedenti le autorizzazione al commercio su aree pubbliche indicano ai Comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni.
3. Per gli operatori titolari di concessione, la verifica da parte dell'ufficio comunale dovrà avvenire almeno con cadenza annuale.
4. Le imprese non ancora iscritte a registro delle imprese alla data del rilascio o di sub ingresso o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al Comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
5. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune della regolarità contributiva, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio

---

<sup>19</sup> D.G.R. 1902/2001, parte II, Punto 2, comma 8.

<sup>20</sup> D.Lgs.114/98 – articolo 14.

<sup>21</sup> D.G.R. 1902/2001, parte III, punto 6, comma 7.

ai fini dell'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis) della L.R. 10/2001. Qualora l'interessato non regolarizzi la sua sospensione entro questo periodo l'autorizzazione viene revocata.

## **Articolo 17 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato / fiera**

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. È permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. Tutti i posteggi devono garantire il libero passaggio pedonale lungo i marciapiedi antistanti le bancarelle, con obbligo di posizionare i banchi, gli autoservizi, le attrezzature ed eventuali elementi appesi, senza occupare lo spazio del marciapiede o comunque garantendo un passaggio pedonale della larghezza minima di ml 2,50.
6. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato, salvo quanto previsto al precedente comma 3. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, anche con riferimento alla prevista corsia con larghezza di mt. 3,50 destinata all'accesso ai mezzi di soccorso (Vigili del fuoco ed ambulanze), non dovrà costituire pericolo e molestia, inoltre non potrà precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
7. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
9. Gli operatori sono obbligati a mantenere e lasciare pulito il posteggio da loro occupato, e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all'incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite e previste dal Comune.
10. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore storico e ambientale.
11. Gli operatori del mercato sono autorizzati alla vendita utilizzando il fronte prospiciente il percorso pedonale principale di fruibilità dell'area di mercato. Ulteriori fronti di vendita potranno essere utilizzati solo nel rispetto dell'organizzazione generale dell'area di mercato,

delle dimensioni del posteggio concesso, delle distanze dagli altri operatori e purché ciò sia compatibile con la sicurezza e con un'adeguata mobilità pedonale.

12. È vietato danneggiare la sede stradale, le pavimentazioni nelle aree mercatali, le piante presenti, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che possono essere presenti.
13. Gli operatori sono tenuti ad assicurare il migliore decoro alla propria attività, curando la pulizia e la manutenzione del mezzo, delle tende, degli ombrelloni e delle attrezzature, ed evitando accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico.
14. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
15. Le condizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio e, per quanto compatibili e applicabili, all'attività svolta in forma itinerante.

### Articolo 18 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'articolo 13 della L.R. 10/2001 <sup>(22)</sup> valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
  - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
  - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale e nella specifica scheda di posteggio isolato oltre che con le altre limitazioni stabilite dalla legge. <sup>(23)</sup>
2. Per i mercati, i posteggi isolati e le fiere il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (ad esempio: fiori, frutta e verdura, ecc.), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. Nell'ambito di un mercato, qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nel calendario di cui al comma 3 del medesimo articolo. <sup>(24)</sup> Nei posteggi isolati vanno applicate,

---

<sup>22</sup> L.R. 10/2001 - Articolo. 13 - Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.

*"1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.*

*2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal Comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa".*

<sup>23</sup> Norma che deriva direttamente dalla L.R. 10/2001 – Articolo 13 – comma 2.

D.Lgs. 114/98 – Articolo 30. Disposizioni transitorie e finali.

Comma 5: *"Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari".*

<sup>24</sup> L.R. 10/2001 – Articolo 8 – Mercati domenicali e festivi.

secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa o dei pubblici esercizi.

5. Nell'ambito di una fiera, l'amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di fiera, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive.
6. Non è permesso installarsi nel mercato / fiera e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nella specifica scheda <sup>(25)</sup> se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

### Articolo 19 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dall'Ordinanza Ministero della Salute del 2002 (OMS2002), oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. I posteggi del settore alimentare presenti nel "Mercato minore" e "Posteggi isolati" vengono consegnati con la dotazione delle infrastrutture ed opere di urbanizzazione necessarie, previste dalla medesima OMS2002, ed in particolare:
  - I posteggi del pesce crudo sono forniti di:
    - allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo
    - allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo
    - scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun operatore
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve mantenere – per quanto di competenza – la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. La medesima prescrizione si applica anche al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
4. L'utilizzo degli allacciamenti elettrico, acquedotto e scarico fognario deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti norme.
  - Allacciamento elettrico: l'operatore al termine del mercato deve staccare l'interruttore generale posizionato sotto il contatore ENEL all'interno dell'armadio generale, e chiudere la porta dell'armadio stesso;
  - Allacciamento acquedotto: l'operatore al termine del mercato deve chiudere il rubinetto dell'acqua potabile ed interrompere l'erogazione dalla valvola posta all'interno del pozzetto dove sono ubicati i contatori. Nel periodo invernale dovrà inoltre provvedere allo scarico dal tubo di alimentazione utilizzando l'apposito rubinetto di scarico situato in pozzetto a fianco del contatore;

---

*"3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.*

*4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3".*

<sup>25</sup> Vedi specifica scheda di mercato, o posteggio isolato, o fiera.

- Allacciamento in fognatura nera: al termine del mercato dovrà essere accuratamente pulito il cestello di raccolta dei residui di lavorazione, il pozzetto, la tubazione ed il sifone. Lo scarico deve essere chiuso al termine di ogni giornata e non deve essere assolutamente utilizzato per smaltire materiale proveniente dalla lavorazione, che dovrà essere conferito come rifiuto.

La manutenzione ordinaria delle attrezzature consegnate e fornite in uso è a totale carico degli operatori. I danni provocati dall'incuria e dalla cattiva manutenzione ordinaria saranno addebitati all'operatore a cui le medesime infrastrutture sono affidate.

5. Tutte le strutture mobili e/o temporanee dovranno rispondere ai requisiti previsti dall'allegato II, capitolo III del Regolamento CE 852/2004 ed alle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di:
  - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
  - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
  - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
  - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
  - e) adeguato piano di lavoro;
  - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002 (26).

---

26 OMS2002 – art. 6 – comma 1 - lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

-----

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'OMS2002, che riguardano:
  - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
  - b) prodotti di gastronomia cotti;
  - c) prodotti della pesca;
  - d) molluschi bivalvi vivi;
  - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (art. 6 comma 2 OMS2002);
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3, dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dal D.Lgs. n. 193/2007.
15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata a notifica sanitaria all'Azienda U.L.S.S. competente, presentando idonea Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. ai sensi dell'art. 6 del Reg. 852/2004, tramite il SUAP competente.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
  - a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
  - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42 (27).
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'attività, quale autocontrollo igienico finalizzato a prevenire i pericoli di contaminazione alimentare, deve redigere e dare attuazione al Piano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla vigente normativa di settore.

---

27 D.P.R. 327/1980 - Art. 37. Libretto di idoneità sanitaria. - Art. 42. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.  
La L.R. 19.12.2003 n. 41 ha previsto che i controlli relativi all'igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari (libretto sanitario), siano sostituiti da misure di autocontrollo e formazione secondo le linee dettate dalla DGR 6.8.2004 n. 2485.

.....

19. Qualora l'operatore utilizzi acqua proveniente da serbatoi autonomi dovrà essere presente, all'interno delle procedure di autocontrollo una procedura specifica atta a garantire il mantenimento dei requisiti di potabilità, che descriva almeno le caratteristiche e la capacità del/dei serbatoio/i, le modalità di attingimento e le modalità di sanificazione periodica;
20. Le procedure di autocontrollo e la documentazione comprovante l'origine dei prodotti alimentari posti in vendita, dovranno accompagnare l'esercente durante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

### Articolo 19 bis - Norme ai fini della sicurezza antincendio

1. Si intendono integralmente recepite le *“Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”* di cui alla nota del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Prot. N. 0003794 del 12/03/2014; in particolare dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
  - ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A - 114 B C;
  - gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 01/03/1968, n. 186 e successive modifiche;
  - gli apparecchi alimentati a gas per la preparazione di cibi destinati alla vendita dovranno essere provvisti della marcatura CE; gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:
    - apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita
    - apparecchi di cottura installati in auto negozi
    - apparecchi di cottura installati nelle cucine e stand gastronomici
    - altri apparecchi
  - Gli auto-negozi che utilizzano impianti alimentati a G.P.L., oltre alle prescrizioni generali di cui alle *“Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi”*, dovranno rispettare le seguenti ulteriori condizioni di sicurezza:
    - per gli automezzi in cui la fonte di energia è rappresentata da G.P.L. in bombole, dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui all' *“Allegato A”* delle *Raccomandazioni* citate;
    - per gli automezzi in cui la fonte di energia è rappresentata da G.P.L. in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso, dovrà essere ottemperata la Norma UNI EN 1949, nonché le prescrizioni particolari di cui all' *“Allegato A”* delle *Raccomandazioni* citate.
  - I banchi che utilizzano impianti alimentati a G.P.L., oltre alle prescrizioni generali di cui alle *“Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi”* dovranno rispettare – ove applicabili – le prescrizioni particolari di cui all' *“Allegato B”* delle *Raccomandazioni* citate.
2. Ciascun operatore dovrà produrre idonea dichiarazione di essere a conoscenza delle *Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi* citate e di essere a norma con il proprio auto-negozio o banco con le medesime disposizioni in materia di condizioni di sicurezza.
3. Gli operatori titolari di veicoli (c.d. auto-negozio) o di banchi quando attrezzati con impianto per la cottura di alimenti dovranno produrre idonea dichiarazione attestante l'assolvimento dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano G.P.L. come combustibile per alimentare i medesimi strumenti di cottura di cui all' *“Allegato A”* delle *Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi* citate.
4. I medesimi operatori, altresì, dovranno produrre al Comune dichiarazione resa da tecnico-impiantista abilitato GAS G.P.L., attestante la conformità dell'impianto G.P.L. installato, della corretta funzionalità e tenuta delle bombole, in conformità all' *“Allegato A”* delle

*Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi* sopra richiamate; la medesima dichiarazione dovrà essere rinnovata e trasmessa al Comune almeno con cadenza annuale.

## TITOLO V - Mercati / fiere e posteggi isolati

### Articolo 20 - Piano dei mercati / fiere <sup>(28)</sup>

1. I mercati / fiere e i posteggi isolati <sup>(29)</sup> presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano (articolo 2, L.R. 10/2001).
2. Le aree da destinare a sede di mercato / fiera o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato / fiera o posteggio isolato indicanti:
  - a) ubicazione e denominazione;
  - b) il periodo di svolgimento;
  - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
  - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
  - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
  - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
  - g) estremi degli atti formali di istituzione del mercato / fiera o posteggio isolato;
  - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
  - i) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico

<sup>28</sup> D.G.R. 633/2003– Parte III – Punto 9 bis

*“Fiere ed autorizzazioni temporanee*

*1. Possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre – mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.*

*2. Nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'Articolo5, comma 2, della l.r. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'Articolo2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001. Il relativo regolamento deve prevedere la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. n. 11/2002. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione decennale del posteggio di cui all'Articolo11 della l.r. 10/2001.*

*3. Viceversa, le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'Articolo 3, comma 4 della l.r. 10/2001.*

*4. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.*

*5. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98.*

*6. Si rammenta che ai sensi dell'Articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).”*

<sup>29</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 1- comma 9

*“È possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli”.*

interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta Comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farle ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

4. Alla scheda di ciascun mercato / fiera o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche o riserve all'imprenditoria agricola e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, presso il Servizio Attività Produttive del Comune.
5. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
6. Gli atti di rilevazione delle assenze/presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

### **Articolo 21 - Funzionamento del mercato / fiera**

1. Il mercato / fiera è gestito/a dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato / fiera, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento ad associazioni di categoria e consorzi di operatori sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale <sup>(30)</sup>, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività mercatali.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda U.L.SS.

### **Articolo 22 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati / fiere esistenti**

1. Fatte salve nuove previsioni normative, l'assegnazione dei posteggi nel caso di mercati/fiere esistenti avviene considerando i seguenti criteri <sup>(31)</sup>:
  - a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
    - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
  - b) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

---

<sup>30</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte I – Punto1, comma 2:

*“Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione”.*

<sup>31</sup> D.G.R. 1017/2016

- si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda, che partecipa alla selezione. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale.
- c) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alle lettere a e b, comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti; Ciò può trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai posteggi non sottoposti a vincoli o limitazioni derivanti da norme volte alla tutela di motivi imperativi di interesse generale quali, ad esempio, quelli previsti dalla normativa in materia igienico-sanitaria, nonché dalla Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012 concernente "esercizio dell'attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale".
- d) Qualora, eseguita la valutazione in base ai criteri sopra elencati, venga riportata una parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in base al criterio riferito all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

### **Articolo 23 - Criteri di Assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati / fiere di nuova istituzione**

1. Fatte salve nuove previsioni normative, l'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato, di un posteggio isolato o di una fiera, è rilasciata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione pluriennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare domanda al Comune secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando pubblicato.
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere inoltrata telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) entro i termini previsti bando pubblicato nei termini di cui alla D.G.R. n. 986/2013.
4. La trasmissione della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando i termini per l'integrazione.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'articolo 5 del D.Lgs 114/98 ed art. 71 del D.Lgs. 59/2010, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri selettivi per l'assegnazione di posteggi, nel rispetto di quanto fissato dalla D.G.R. n. 986/2013<sup>(32)</sup>:
  - a) Criteri e punteggi
    - [1] criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

La particolare qualità dell'offerta, al fine dell'assegnazione del punteggio correlato, è dimostrata dall'esistenza dei seguenti elementi:

      - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero<sup>(33)</sup>, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia

---

<sup>32</sup> D.G.R. n. 986/2013 – Parte 2 "Criteri di selezione" e Parte 5 "Assegnazione di posteggi [...]"; la medesima D.G.R. richiama l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5/07/2012

<sup>33</sup> L.R. n. 7/2008 – art. 1 "Finalità e definizioni", comma 3:

possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua;

**[2] criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03**

Il punteggio correlato alla tipologia del servizio fornito è assegnato nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

**[3] criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02**

Il punteggio correlato alla presentazione di progetti innovativi è assegnato nei seguenti casi:

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto

- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

- b) Nel caso di parità di punteggio trova applicazione il criterio *dell'anzianità di impresa* riferita al commercio su aree pubbliche, come meglio specificato al punto 2, comma 1, lettera a) della D.G.R. n. 986/2013. <sup>(34)</sup>
- c) Con riferimento ai criteri di priorità di cui ai precedenti punti n. 1, 2 e 3 occorre evidenziare che i suddetti impegni devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa.
- d) Poiché resta ferma la facoltà dei comuni di stabilire ulteriori criteri da applicarsi, nel caso di parità di punteggio, vengono fissati i seguenti ulteriori criteri di priorità:
- o ordine cronologico di presentazione della domanda.

**6-bis** Alle fiere di nuova istituzione si applicano i medesimi criteri e punteggi di cui alla D.G.R. n. 986/2013 ed al precedente punto 6) del presente articolo.

**6-ter** Alle fiere di nuova istituzione che dovessero coincidere con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta. I posteggi che rimangono liberi dopo la preventiva assegnazione agli operatori del mercato, sono attribuiti sulla base di graduatoria redatta con i medesimi criteri e punteggi di cui alla D.G.R. n. 986/2013 ed al precedente punto 6) del presente articolo.

**6-quater** Si dà atto che in questo Comune non vi sono fiere già istituite.

- 7.** La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato / fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nell'avviso pubblico.
- 8.** Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine

---

*"[...] con la dizione prodotti agricoli a "chilometri zero" si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie: a) "prodotti di qualità": i prodotti di cui all'articolo 2, c. 3, lettere a), b) e d) della L.R. n. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"; b) "prodotti tradizionali": i prodotti di cui all'articolo 8 del D.Lgs n. 173/1998 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"; c) "prodotti stagionali": i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo [...] a condizione che la messa in vendita [...] avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole; d) "prodotti di comprovata sostenibilità ambientale": i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato."*

---

<sup>34</sup> La D.G.R. n. 986/2013 – Parte 2 "Criteri di selezione", lettera a), in recepimento dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 05/07/2012, ha introdotto il seguente criterio di selezione nel caso di pluralità di domande concorrenti: "a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;"

massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni. <sup>(35)</sup>

9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati <sup>(36)</sup>
10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel bando pubblico; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. <sup>(37)</sup>
11. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
12. Per quanto riguarda i mercati, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R.10/2001, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso di mercati e delle fiere di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a cento.
13. Per quanto riguarda le fiere: Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti. <sup>(38)</sup>
14. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco annuale dei partecipanti alla fiera l'operatore già titolare di concessione pluriennale deve produrre in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fiera, copia delle ricevute di pagamento degli oneri di partecipazione o, in alternativa, comunicazione attestante la propria volontà di partecipazione.

#### **Articolo 24 - Trasferimento dei mercati / fiere – norma generale**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato / fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello revocato. <sup>(39)</sup>
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate esso è sempre deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato / fiera, non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale <sup>(40)</sup>, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

---

<sup>35</sup> D.G.R. 2113/2005 – PARTE II – punto 1, comma 9

<sup>36</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 1, comma 10

<sup>37</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 2. – comma 11

<sup>38</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 9 – comma 8

<sup>39</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 4, comma 2

<sup>40</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte I – Punto1, comma 2

*"Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione".*

3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - b) nell'ambito delle aree di mercato o fiera mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere analogamente ai criteri stabiliti al precedente articolo 23.
5. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento
7. Per la riassegnazione dei posteggi, per effetto del trasferimento, i competenti uffici del Comune provvedono a stilare la "Graduatoria assegnatari" distinta tra settore alimentare, settore non alimentare ed imprenditori agricoli.
8. La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Servizio Attività Produttive.
9. L'Amministrazione comunale in occasione di particolari manifestazioni si riserva il trasferimento temporaneo di tutto o parte dei posteggi del mercato settimanale da adottarsi con ordinanza sindacale.

### **Articolo 25 - Ampliamento dei posteggi**

Il responsabile del servizio, previa richiesta, può autorizzare l'ampliamento di un posteggio (ad esempio: a seguito di sostituzione del mezzo, ecc.) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

### **Articolo 26 - Posteggi liberi – Migliorie**

1. L'ufficio deve trasmettere alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione Veneto l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato / fiera, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia a tutti gli operatori assegnatari di posteggio idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa.<sup>(41)</sup>
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere inoltrata telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui

---

<sup>41</sup> D.G.R. 2113/2005 – parte II – Punto 2, comma 3  
-----

seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato / fiera da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
  - b) criterio *dell'anzianità di impresa* riferita al commercio su aree pubbliche, come meglio specificato al punto 2, comma 1, lettera a) della D.G.R. n. 986/2013. <sup>(42)</sup>
  - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il responsabile del servizio invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorìa.
7. Non si procede alla pubblicazione di avviso pubblico ai sensi del comma 1 del presente articolo nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede, quindi, alla loro soppressione <sup>(43)</sup> ai sensi del precedente articolo 14 e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

## Articolo 27 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari <sup>(44)</sup>

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato / fiera ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo "A" e "B", secondo la rispettiva *"graduatoria precari"*, distinta per settore merceologico qualora nel mercato / fiera siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici.
2. La graduatoria precari nel mercato / fiera viene stilata secondo i criteri di priorità definiti al successivo articolo 30.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria. <sup>(45)</sup>
4. A partire dall'entrata in vigore della L.R. 10/2001, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato / fiera comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. È consentito ai concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari.
6. Gli operatori *"precari"* dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A o B, di

---

<sup>42</sup> La D.G.R. n. 986/2013 – Parte 2 "Criteri di selezione", lettera a), in recepimento dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 05/07/2012, ha introdotto il seguente criterio di selezione nel caso di pluralità di domande concorrenti: *"a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;"*

<sup>43</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 2 - Soppressione di posteggi e di mercati  
*"Comma 1 - Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:*  
a) caduta sistematica della domanda;  
b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;  
c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.  
d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR.  
Comma 2 - I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze".

<sup>44</sup> D.G.R. 2113/2005 – parte III – punto 6

<sup>45</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 6, comma 2

cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

7. Per i mercati:

Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente e telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente, apposita comunicazione <sup>(46)</sup> contenente i seguenti dati:

- dati identificativi della ditta;
- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante. <sup>(47)</sup>

8. Per le fiere:

Gli operatori che intendono partecipare a titolo precario sono tenuti ad inoltrare telematicamente, per ogni edizione, al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera, apposita domanda contenente i medesimi dati indicati al comma precedente. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche utilizzando autorizzazioni diverse. <sup>(48)</sup>

9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui. <sup>(49)</sup>
10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

## Articolo 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato / fiera.
2. Almeno un terzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovranno essere riservati ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale. <sup>(50)</sup>

<sup>46</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 6, comma 6 :

*“L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento”. L'operatore precario in possesso di autorizzazione relativa ad entrambi i settori deve indicare per quale settore merceologico, alimentare - non alimentare, intende partecipare alla spunta. Non è possibile partecipare alla spunta per entrambi i settori merceologici con la medesima autorizzazione.*

<sup>47</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 6, comma 8

<sup>48</sup> DG.R. 1902/2001 – Parte III – Punto 9, comma 8

<sup>49</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – Punto 6.- comma 7 , il comma prevede inoltre:

*“Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore”.*

<sup>50</sup> L.R. n. 11/2014, ha introdotto all'art. 3 della L.R. 7/2008 il comma 1-bis: esso esplicita l'interpretazione autentica dell'art. 6 della L.R. n. 14/2013

3. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
4. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve inoltrare telematicamente – pena l'improcedibilità - l'apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), anche assolvendo all'imposta di bollo dovuta, precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) sede dell'azienda agricola;
  - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
  - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
  - g) i prodotti agricoli che intendono porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

Le domande devono, pena la loro improcedibilità, essere inoltrate telematicamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 4-

5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato / fiera. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. <sup>(51)</sup> Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 27.
9. In uno stesso mercato o fiera, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
10. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata di 10 (dieci) anni ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, comunque non inferiori a 30 giorni. <sup>(52)</sup>
11. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. <sup>(53)</sup>

---

<sup>51</sup> D.G.R. 2113/2005 – parte I – punto 1, comma 5, lettera c)

<sup>52</sup> D.G.R. 2113/2005 – parte II – punto 2, comma 16 – di seguito altre precisazioni inserite dal medesimo nuovo comma:  
*“A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione”.*

<sup>53</sup> D.G.R. 2113/2005 – parte II – punto 1, comma 16

12. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
13. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, il Comune potrà definire la riserva in funzione del numero di richieste di assegnazione effettivamente pervenute.  
(<sup>54</sup>)

### **Articolo 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene, previa presentazione dell'apposita comunicazione di partecipazione attestando l'avvenuta presentazione al Comune Competente della comunicazione di inizio attività, sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
  - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato / fiera;
  - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
  - c) sorteggio.

### **Articolo 30 - Graduatorie di mercato / fiera e registro assenze**

1. I competenti uffici del Comune, al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, provvedono a stilare le graduatorie degli operatori assegnatari e degli operatori precari.

#### **Graduatoria degli assegnatari**

Tale graduatoria concerne tutti gli operatori assegnatari ed è aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità attualmente ancora vigenti:

- a) anzianità di presenza nel mercato (<sup>55</sup>);
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

#### **Graduatoria dei precari**

- a) **nei mercati**: la graduatoria degli operatori precari distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, come specificate nelle "definizioni" alla lettera k). Per quanto riguarda le presenze effettuate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 633/2003 restano valide le presenze registrate a termini

---

<sup>54</sup> L.R. n. 11/2014 che con l'art. 48, comma 2, ha introdotto i commi 1bis e 1ter all'art. 3 della L.R. n. 7/2008

<sup>55</sup> DGR2113 – Parte III – Punto 4, comma 3 .

“ ... anzianità di presenza ..... intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio.”

della normativa previgente;

- b) **nelle fiere:** (<sup>56</sup>) la graduatoria degli operatori precari che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera entro i 60 giorni prima del suo inizio, redatta in base alle presenze nelle precedenti analoghe fiere, come specificate nelle “definizioni” alla lettera j).
2. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
  3. È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 10/2001, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
  4. L’agente di Polizia Locale addetto al controllo nel mercato / fiera annota le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in appositi registri.
  5. La graduatoria e il registro sono pubblici e consultabili presso il Servizio Attività Produttive, nonché presso il Servizio di Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

### Articolo 31 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. È altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

### Articolo 32 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all’articolo 8, comma 3, della L.R. 10/2001 (<sup>57</sup>), su proposta presentata dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.
2. I competenti uffici del Comune procedono preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione della Giunta comunale almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella “graduatoria precari”.
4. È possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell’ambito dei posteggi rimasti liberi.

---

<sup>56</sup> D.G.R. 2113/2005 - punto 9, comma 7, lettera b):

*“La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all’albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente a copia del presente regolamento e della scheda della fiera”.*

<sup>57</sup> L.R. n. 10/2001 - Articolo 8 - Mercati domenicali e festivi.

*“1. È vietata l’istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.*

*2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.*

*3. I comuni entro il 30 settembre dell’anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.*

*4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.*

*5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d’arte”.*

6. Successivamente si effettua la spunta degli operatori precari solo per i posteggi rimasti liberi nell'ambito del mercato ridotto.

### Articolo 33 - Autorizzazioni temporanee <sup>(58)</sup>

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a Ditte individuali o società di persone, (S.a.s. – S.n.c.) o a società di capitali o cooperative già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa Ditta.
4. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività svolta all'interno di aree concesse per eventi o manifestazioni.

---

<sup>58</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 10, comma 4 “Fiere ed autorizzazioni temporanee”

*“In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee”.*

D.G.R. 2113/2005 – Parte III – punto 10, comma 5

*“L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98”.*

-----

## TITOLO VI - Commercio itinerante

### Articolo 34 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 114/98, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, del Comune ove il richiedente intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata in modalità telematica istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive nella quale devono essere precisati:
  - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
  - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. Al richiedente viene rilasciata l'Autorizzazione dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale o dal Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.
4. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune che ha autorizzato l'attività e che mantiene la competenza.
5. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

### Articolo 35 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dalla legislazione vigente <sup>(59)</sup> o dal Comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. <sup>(60)</sup> Nelle aree demaniali non comunali il commercio in forma itinerante è vietato senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime. <sup>(61)</sup>
2. Nello specifico, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato per motivi di Polizia stradale all'interno del territorio comunale:
  - i. nei luoghi in cui è vietata la sosta dei veicoli ai sensi del Codice della Strada;
  - ii. sulle strade ove non sia consentita la collocazione e la sosta degli automezzi adibiti all'attività fuori dalla carreggiata;

---

<sup>59</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 3, comma 8

<sup>60</sup> L.R. 10/2001 – Articolo 4, comma 4-bis:  
*“É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.” (comma aggiunto dall'Articolo 16, comma 1, LR 25.2.2005 n. 7).*  
DGR 2113/2005 – Parte II - Punto 3, comma 9:  
*“Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 4, comma 4-bis della l.r. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128”.*

<sup>61</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 3, comma 13.

---

- iii. davanti agli uffici postali ed agli istituti di credito e, salvo convenzione, nei sagrati delle chiese;
  - iv. davanti e nei pressi delle scuole in orario di entrata e uscita degli alunni;
  - v. in tutte le aree mercato comunali ed in quelle adiacenti localizzate ad una distanza inferiore a 1.000 metri, misurata dal posteggio più vicino, nei giorni e negli orari di svolgimento delle attività mercatali. Tale divieto si applica anche in occasione di manifestazioni straordinarie, nelle quali siano previste autorizzazioni temporanee limitate ai relativi posteggi previsti nel Piano.
3. Possono essere concesse delle deroghe a tali divieti in occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive.
  4. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
  5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 114/1998, anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998. <sup>(62)</sup>

### **Articolo 36 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri <sup>(63)</sup> e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. <sup>(64)</sup>
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.
5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 35, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

---

<sup>62</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 1, comma 2

<sup>63</sup> L.R. 10/2001 – Articolo 4, comma 3.

<sup>64</sup> L.R. 10/2001 – Articolo 4 – comma 4.

---

## TITOLO VII - Commercio su aree pubbliche con posteggio

### Articolo 37 – Aree mercatali

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio prevede le seguenti aree:
- Area del Mercato Minore, mercato settimanale del Capoluogo;
  - Area dei posteggi isolati di Pieve di Curtarolo, Santa Maria di Non e del Capoluogo.

### Articolo 38 – Le aree mercatali

#### A. Il mercato minore

##### Curtarolo capoluogo

- Localizzazione: piazza Martiri della Libertà – Via Kennedy
- Data di istituzione: non vi è una data certa
- Tipologia di mercato: mercato minore
- Mercato di complessivi 19 posteggi
- Superficie complessiva delle aree di mercato: mq. 649,40
- Periodicità: annuale
- Cadenza: settimanale
- Giornata di svolgimento: martedì
- Orario attività di vendita: 8:00-13:00

Dalle 07:00 chiusura strade interessate dal mercato e accesso consentito agli operatori ambulanti; dalle 7:30 inizia l'apertura delle operazioni di vendita, alle ore 8:00 spunta; alle 13.00 chiusura delle operazioni di vendita; ore 14:00 liberazione dello spazio di vendita riapertura della piazza al parcheggio.

**Tabella 1 - Dettaglio dei posteggi per settore in P.zza Martiri della Libertà – Via Kennedy a Curtarolo**

<b>Settore</b>	<b>Numero posteggi</b>	<b>Superficie (mq)</b>
Settore alimentare	4	141,65
Settore non alimentare	13	467,75
Produttori agricoli	2	40,00
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>649,40</b>

**Tabella 2 - Dettaglio posteggi con superficie e dimensioni in Piazza Martiri della Libertà – Via Kennedy a Curtarolo**

<b>Numero</b>	<b>Settore</b>	<b>Superficie (mq)</b>	<b>Dimensioni (metri)</b>
1	Alimentare/GASTRONOMIA	46,65	9,33x5,00
2	Alimentare	35,00	7,00x5,00
3	Alimentare	28,00	5,60x5,00
4 (*)	Alimentare	32,00	8,00x4,00
5	Produttore agricolo	20,00	4,00x5,00
6	Produttore agricolo	20,00	4,00x5,00
7	Non alimentare	91,38	10,75x8,50
8	Non alimentare	32,00	8,00x4,00
9	Non alimentare	32,00	8,00x4,00
10	Non alimentare	39,38	8,75x4,50
11	Non alimentare	32,00	8,00x4,00
12	Non alimentare	32,00	8,00x4,00
13	Non alimentare	21,00	6,00x3,50
14	Non alimentare	44,00	8,00x5,50
15	Non alimentare/PIANTE FIORI	48,00	8,00x6,00
16	Non alimentare	24,00	4,00x6,00
17	Non alimentare	24,00	4,00x6,00
18	Non alimentare	24,00	4,00x6,00
19	Non alimentare	24,00	4,00x6,00

(\*) Dimensioni posteggio rettificate con Determinazione nr. 56 del 27/02/2024

**B. Posteggi isolati****Frazione di Pieve di Curtarolo**

- Localizzazione: via Monte Ortigara – Area privata in Convenzione con la Parrocchia di Santa Giuliana di Pieve di Curtarolo
- Tipologia di mercato: posteggio isolato
- Mercato di complessivi 4 posteggi
- Superficie complessiva delle aree di mercato: mq. 130,00
- Tipologia: annuale
- Cadenza bi-mensile
- Giornata di svolgimento: SECONDO e QUARTO sabato del mese
- Orario attività di vendita: 8:00-13:00

**Tabella 3 - Dettaglio dei posteggi per settore nel Posteggio isolato a Pieve di Curtarolo**

<b>Settore</b>	<b>Numero posteggi</b>	<b>Superficie (mq)</b>
Settore alimentare	2	80,00
Produttori agricoli	2	50,00
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>130,00</b>

**Tabella 4- Dettaglio posteggi con superficie e dimensioni Posteggio isolato a Pieve di Curtarolo**

<b>Numero</b>	<b>Settore</b>	<b>Superficie (mq)</b>	<b>Dimensioni (metri)</b>
1	Produttore Agricolo	25,00	5,00x5,00
2	Alimentare/GASTRONOMIA	45,00	9,00x5,00
3	Produttore Agricolo	25,00	5,00x5,00
4	Alimentare	35,00	7,00x5,00

**Frazione di Santa Maria di Non**

- Localizzazione: Via Santa Maria di Non – Area privata in Convenzione con la Parrocchia Purificazione della Beata Vergine Maria di Santa Maria di Non
- Tipologia di mercato: posteggio isolato
- Mercato di complessivi 4 posteggi
- Superficie complessiva delle aree di mercato: mq. 124,80
- Tipologia: annuale
- Cadenza bi-mensile
- Giornata di svolgimento: PRIMO e TERZO sabato del mese
- Orario attività di vendita: 8:00-13:00

**Tabella 5 - Dettaglio dei posteggi per settore nel Posteggio isolato a Santa Maria di Non**

Settore	Numero posteggi	Superficie (mq)
Settore alimentare	2	86,40
Produttori agricoli	2	38,40
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>124,80</b>

**Tabella 6- Dettaglio posteggi con superficie e dimensioni Posteggio isolato a Santa Maria di Non**

Numero	Settore	Superficie (mq)	Dimensioni (metri)
1	Produttore Agricolo	19,20	4,00x4,80
2	Produttore Agricolo	19,20	4,00x4,80
3	Alimentare	43,20	9,00x4,80
4	Alimentare/GASTRONOMIA	43,20	9,00x4,80

**Capoluogo**

- Localizzazione: Piazza Martiri della Libertà
- Tipologia di mercato: posteggio isolato
- Mercato di complessivi 2 posteggi
- Superficie complessiva delle aree di mercato mq. 31,00
- Tipologia: annuale
- Cadenza: settimanale
- Giornata di svolgimento:
  - o posteggio nr. 1: martedì e sabato
  - o posteggio nr. 2: venerdì e domenica
- Orario attività di vendita:
  - o posteggio 1: 16:00-21:00
  - o posteggio 2: 18:00-02:00

**Tabella 7 - Dettaglio dei posteggi nel Posteggio isolato del Capoluogo- Piazza Martiri della Libertà**

Settore	Numero posteggi	Superficie (mq)	Dimensioni (metri)
Settore alimentare (posteggio nr. 1)	1	10,00	5,00x2,00
Settore alimentare (posteggio nr. 2)	1	21,00	7,00x3,00
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>31,00</b>	<b>-</b>

## **TITOLO VIII - Attività di gestione delle aree mercato**

### **Articolo 39 - Gestione delle aree mercato**

1. La gestione delle aree mercato è di competenza del Comune, che ne assicura il funzionamento attraverso l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Previa convenzione con il Comune, i mercati possono svolgersi su aree private, purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale, e possono anche essere affidati in gestione a consorzi di operatori.

### **Articolo 40 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. L'accesso degli operatori alla sede di mercato deve essere ordinata, tale da non pregiudicare il regolare afflusso degli automezzi e da consentire le normali operazioni di sistemazione delle attrezzature di vendita e di collocazione della merce.
2. Banchi, autoservizi ed attrezzature di vendita devono essere situati all'interno della superficie prevista dal posteggio concesso oppure assegnato.
3. Non è consentito occupare spazi che impediscano il passaggio dei mezzi di soccorso e di servizio, quali ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco o di pubblica sicurezza; del pari non è consentito occupare passi carrabili, ingressi di abitazioni e di negozi.
4. All'interno del mercato non è consentita la sosta di veicoli che non siano strettamente funzionali alle operazioni di vendita.

### **Articolo 41 - Percorsi pedonali e veicolari**

1. Tutta l'area mercatale è dotata di adeguati percorsi per la circolazione pedonale e veicolare, oltre che di aree parcheggio.

## TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali

### Articolo 42 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della L.R. 10/2001. <sup>(65)</sup>
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

### Articolo 43 - Sanzioni amministrative e revoca

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 114/98 <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. <sup>(68)</sup>
- 1-bis. Si applica la medesima sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98 (pagamento di una somma da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce <sup>(69)</sup>) anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della L.R. 10/2001 (*commercio su aree espressamente vietate dal Comune – commercio nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*). <sup>(70)</sup>

<sup>65</sup> D.Lgs.114/98 – Titolo X - Articolo 30. Disposizioni transitorie e finali.

*“1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.*

*2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.*

*4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (54), e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.*

*5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari”.*

<sup>66</sup> D.Lgs. 114/98 – Articolo 28, commi 9 e 10.

*“9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.*

*10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade”.*

<sup>67</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 3. comma 13 :

*“Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime”.*

<sup>68</sup> D.Lgs. 114/98 – Articolo 29 – comma 1.

<sup>69</sup> D.Lgs. 114/98 – Articolo 29 – comma 1.

<sup>70</sup> L.R. 10/2001 – Articolo 5, comma 3-bis (aggiunto dall'articolo 16, comma 2, L.R. 25 febbraio 2005, n. 7)

2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 16 e 35 <sup>(71)</sup> del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00. <sup>(72)</sup>
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 17 e 36 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. <sup>(73)</sup>
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. <sup>(74)</sup> Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) il danneggiamento della sede stradale e della pavimentazione delle sedi mercatali, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti presenti;
  - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: <sup>(75)</sup> <sup>(76)</sup>
  - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
  - b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta,

---

<sup>71</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Articolo 1, comma 2.

*"2. Si rammenta che ai sensi dell'Articolo 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'Articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998".*

<sup>72</sup> Trasposizione nel regolamento del D.Lgs. 114/98 – Articolo 29, comma 2 e articolo 22, comma 3 (D.G.R. 2113/2005).

<sup>73</sup> Legge 16 gennaio 2003, n. 3 *"Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione"* (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003 – Suppl. Ordinario n. 5):

Articolo 16 *"Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali"*:

*"1. Dopo l'Articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: 'Articolo 7-bis' "*

<sup>74</sup> D.Lgs. 114/98 – Articolo 29, comma 3.

<sup>75</sup> D.Lgs. 114/98 – Articolo 29, comma 4, come integrato dalla L.R. 10/2001, articolo 5, comma 1.

<sup>76</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 3, comma 11:

*"11. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'Articolo 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata".*

accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa; <sup>(77)</sup> <sup>(78)</sup>

- c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche informa itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità. <sup>(79)</sup>

#### Articolo 44 - **Pubblicità del regolamento di mercato**

Il Comune provvede a garantire la pubblicità del presente regolamento ed una copia viene rilasciata ad ogni operatore del commercio su aree pubbliche titolare di autorizzazione.

#### Articolo 45 - **Usi e consuetudini**

Per quanto non previsto dalla legislazione di riferimento oppure non contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme derivanti da usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.

-----

---

<sup>77</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 2, comma 20

*“... nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato”.*

<sup>78</sup> D.G.R. 2113/2005 – Parte II – Punto 5, comma 2

*“... Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione”.*

<sup>79</sup> L.R. 10/2001 – Articolo 5, comma 1, lettera b-bis (aggiunta dall'articolo 20 L.R. 3 ottobre 2003, n. 19)

-----